

Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Capo II

Interventi urgenti nel settore dell'artigianato

Art. 11

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:

<<2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.>>.

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 15

(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 16

(Modifiche alla rubrica del capo VI del titolo IV e all'articolo 54 della legge regionale 12/2002)

1. La rubrica del capo VI del titolo IV della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:

<<Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.

2. La rubrica dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:

<<*Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura*>>.

3. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole <<artigianato artistico>> sono inserite le seguenti: <<, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 60 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 60, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8703 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Art. 18

(Modifica all'articolo 75 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono

prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi.>>.

Art. 19

(Norma transitoria)

1. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 (Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane), che non hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 77, comma 13, della legge regionale 12/2002, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.